

FONDAZIONE ANTIUSURA MONSIGNOR V. MOIETTA-FONDO SOLIDARIETA' ANTIUSURA ONLUS
VIA LISSANIA, 2-88046-LAMEZIA TERME- P.IVA 92010360797
TEL E FAX: 0968448280- email : fondazionemoietta@alice.it

STATUTO

S T A T U T O

TITOLO I – (DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA)

Art.1- Denominazione

E' costituita, la Fondazione denominata "FONDAZIONE MONS.VITTORIO MOIETTA-FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA O.N.L.U.S." (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2-Sede

La Fondazione ha sede in Lamezia Terme, alla Via Lissania n. 2.

Essa svolge la sua attività nel solo ambito della provincia di Catanzaro.

La Fondazione potrà trasferire la propria sede nell'ambito della città di Lamezia Terme senza necessità di variare lo Statuto e potrà, altresì, istituire sedi secondarie nell'ambito della provincia di operatività.

Art. 3- Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – (SCOPO E FINALITA', PATRIMONIO)

Art.4-Scopo e finalità'

La Fondazione che non ha scopo di lucro, ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari e dell'assistenza sociale e si prefigge il compito di rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana contenuto nelle parole di Gesù "Fate questo in memoria di me".

In osservanza di tale scopo la Fondazione, svolgendo attività esclusivamente di volontariato anche ai sensi della Legge 266/1991 e successive modifiche, si propone di:

- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e quindi si trovi nelle condizioni di diventare vittima dell'usura;
- prevenire, operando con ogni mezzo consentito dalla legge il fenomeno dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- assumere iniziative a favore di singoli, famiglie, e di piccole imprese familiari, a rischio di usura;
- rilasciare garanzie a Banche e ad altri Intermediari Finanziari convenzionati per favorire la concessione di finanziamenti a persone, famiglie e piccole imprese familiari, anche con le modalità previste dalla legge 108/96 che, pur non aparendo immediatamente a rischio di usura, non hanno capacità economico-patrimoniali per ottenere il credito presso i canali ordinari, ma presentano potenzialità economiche future tali da giustificare l'assunzione responsabile di impegni come ad esempio piccoli prestiti di soccorso, micro credito di soccorso per la prevenzione dell'usura o altre forme tecniche aventi la stessa finalità e natura;
- attribuire direttamente, senza corrispettivo e senza interessi, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro provenienti da fondi non statali, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico nella misura non superiore al 20% dei fondi propri della Fondazione;

-informare, anche attraverso idonee campagne conoscitive, i cittadini sui servizi esistenti a sostegno delle situazioni problematiche al fine di dare speranza a chi si trova in situazioni di disagio e favorire la fiducia nelle istituzioni;

-fornire e richiedere collaborazioni a Istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni ed Organizzazioni di qualsiasi natura che si interessano delle problematiche dell'usura, del fenomeno del sovra-indebitamento, dell'educazione al corretto uso del denaro e dell'educazione al risparmio;

-promuovere e sostenere l'educazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari che servono lo scopo della Fondazione e assumere qualsiasi iniziativa idonea a raggiungere gli scopi della stessa.

Per quanto attiene l'aspetto della prevenzione dell'usura, la Fondazione opera ai sensi e per gli effetti della legge 7 marzo 1996 n. 108; presso la Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante secondo i criteri dettati dalla L. 108/96, dalle sue norme di attuazione ai sensi del DPR 11 giugno 1977 n.315 e delle successive modificazioni e integrazioni.

Tale fondo speciale avrà separata gestione amministrativa e contabile.

Le necessità del richiedente e/o di coloro che si trovino nello stato di bisogno o nell'imminente pericolo di cadervi, saranno accertate con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite mediante apposito Regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio, nel rispetto delle seguenti direttive di massima: urgenza della richiesta, esame approfondito della situazione debitoria e delle cause che l'hanno determinata, esame dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (reddito e necessità di spesa dei richiedenti), nonché esame della posizione finanziaria ex ante (prima dell'eventuale intervento della Fondazione) ed ex post (quale si verrebbe a determinare dopo l'intervento). Esame, infine, della fattibilità dell'intervento; giudizio, cioè sulla sostenibilità dello stesso, attese le condizioni di reddito dell'interessato richiedente.

L'attività di raccolta delle richieste avverrà tramite Centri di Ascolto eventualmente istituiti o tramite il Comitato Tecnico Esecutivo.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle fin qui elencate e da quelle menzionate all'art. 10, lettera a) del D. Legs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5- Patrimonio

La dotazione patrimoniale iniziale ed irriducibile della Fondazione è di € 51.645,69-cinquantunomilaseicentoquarantacinquevirgolasessantatove- (ex Lire 100.000.000).

Essa può essere alimentata:

-da accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;

-dai conferimenti effettuati dai fondatori;

-dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;

-da elargizioni, contributi e/o somme attribuite alla Fondazione da Enti Pubblici e privati espressamente destinate al perseguimento dello scopo della stessa;

-da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

La Fondazione inoltre:

-a) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-b) ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-c) ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "*organizzazione non lucrativa di utilità sociale*", "*ONLUS*".

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

TITOLO III- (ORGANI, AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA)

Art. 6 –Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Tecnico Esecutivo;
- Il Comitato Onorario;
- il Revisore Contabile.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

I membri degli organi della Fondazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996.

E' istituito, inoltre, l'elenco degli "Amici Promotori" della Fondazione, costituito dalle persone fisiche o giuridiche che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. L'appartenenza a detto elenco è meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo.

Art. 7-Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Esecutivo.

E' nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo in seguito al Consiglio Direttivo;
- sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra per l'esecuzione degli affari di volta in volta deliberati;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, quando questa sia necessaria;
- presiede il Comitato Tecnico Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 8 -Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri dei quali due sono sacerdoti nominati dal Vescovo pro-tempore e tre sono laici scelti dal Comitato Onorario di cui in seguito, tra i propri membri. Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Comitato Onorario solo nel periodo in cui tale carica viene rivestita.

Il Consiglio Direttivo delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione circa il perseguimento dello scopo.

Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Approva anche i bilanci, delibera e propone all'Autorità Tutoria eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e, ove ritenuto opportuno, un Vicepresidente che surrogi il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

La rappresentanza legale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente contenente l'ordine del giorno da trattare, senza formalità di procedura, ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

Le somme a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione vengono depositate in garanzia presso Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari convenzionati per la concessione di prestiti ai bisognosi, ad eccezione dei fondi di provenienza non statale e senza vincolo di destinazione dirette alla copertura di eventuali spese e/o perdite di gestione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente con apposita delibera le somme dei fondi di garanzia-peraltro determinati in bilancio, in modo analitico e nell'ammontare complessivo, così come indicato nell'art.12. - da destinare ai vari Istituti di credito e altri intermediari finanziari convenzionati e le somme da destinare, a valere su fondi propri, a beneficenza diretta, con le modalità ed i limiti definiti all'art.4.del presente Statuto.

IL consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Tecnico Esecutivo.

I verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo devono constare da apposito registro, vidimato ai sensi di legge.

Art. 9 - Il Comitato Tecnico Esecutivo

Il Comitato Tecnico Esecutivo viene nominato dal Consiglio Direttivo e si occupa della gestione tecnica della Fondazione.

Esso si occupa, inoltre, della gestione, della raccolta e dell'istruttoria delle richieste di soccorso ed esprime pareri sulla entità e sulle modalità di erogazione dei prestiti ai bisognosi.

E' composto da un numero minimo di tre membri, possibilmente esperti di gestione finanziaria ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo; i membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Comitato può avvalersi di personale volontario per l'accoglimento delle pratiche dei bisognosi di assistenza e dell'ascolto dei medesimi.

Nei verbali delle riunioni i membri dissenzienti hanno diritto di far constare il loro parere.

Art.10- Il Comitato Onorario

Il Comitato Onorario è organo consultivo ed ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

E' composto da un numero minimo di quindici membri che rimangono in carica vita natural durante. E' composto dai fondatori nonché da altri membri cooptati dal Comitato medesimo a maggioranza assoluta. Elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa dei medesimi, il proprio Presidente, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha -al pari del Comitato medesimo-la sola funzione di organo a rilevanza meramente interna ed onoraria.

Il Comitato Onorario elegge i tre componenti laici del Consiglio Direttivo ed altresì il Revisore contabile. Le riunioni del Comitato Onorario, da tenersi almeno una volta all'anno, sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri e delibera a maggioranza di 1/3 un terzo dei presenti.

Qualora, per scadenza dell'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione vengono a mancare i tre membri laici del Consiglio Direttivo o uno di essi, il Comitato Onorario provvederà alla nomina di detti membri con maggioranza assoluta dei suoi componenti entro tre mesi dalle vacanze. Scaduto tale termine il Presidente del Consiglio Direttivo proporrà al Presidente del Comitato Onorario i nominativi dei candidati, i quali verranno considerati eletti in caso di mancata pronunzia del Comitato Onorario entro un mese dalla comunicazione della proposta.

I singoli membri del Comitato Onorario, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potranno offrire la loro collaborazione-in relazione all'attività professionale esercitata-per contribuire a realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.

In caso di impedimento per qualsiasi causa, ciascun membro del Comitato Onorario ha la facoltà di indicare altra persona per ricoprire il proprio incarico. In tal caso il Comitato Onorario potrà, a maggioranza semplice dei suoi membri, cooptare la persona così indicata.

Possano far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante.

I verbali delle assemblee del Comitato Onorario devono constare da apposito registro.

Art.11-Il Revisore Contabile

Il Revisore contabile è nominato dal Comitato Onorario, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Esso può essere scelto tra i componenti interni o esterni alla Fondazione, con esclusione di chi svolge attività professionale, anche a titolo gratuito a favore della stessa.

Provvede al riscontro contabile della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio annuale, effettua verifiche di cassa, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esercita, infine, tutte le altre funzioni previste per tale organo dalla normativa vigente.

TITOLO IV-IL BILANCIO

Art.12 -Bilancio annuale

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno, approva il bilancio relativo al precedente esercizio.

Al bilancio di esercizio deve essere allegata una relazione del Presidente sull'andamento della gestione. Nella relazione saranno indicate, in modo analitico e dettagliato tutte le entrate della Fondazione rappresentate da contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici e privati, la specificazione degli interessi percepiti e loro attribuzione ai fondi dei vari enti, il rimborso di spese e le eventuali escussioni subite su finanziamenti concessi.

Sulla scorta di tali dati viene determinata la composizione del Fondo di Garanzia, la cui consistenza è indicata in bilancio.

Analogo procedimento sarà seguito per i fondi propri della Fondazione al fine di determinare l'esatto ammontare del suo patrimonio netto.

Eventuali utili o avanzi di gestione vanno impiegati per la realizzazione della attività istituzionale della Fondazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

Si richiama, per ciò che concerne eventuali avanzi di esercizio, quanto indicato nel Titolo II, Art. 5- patrimonio, lettera a) del presente Statuto.

TITOLO V (ESTINZIONE, AGEVOLAZIONI, RINVII)

Art.13- Estinzione

La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14-Agevolazioni

La Fondazione potrà avvalersi dei benefici fiscali previsti dal D. legs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché di quelli relativi a disposizioni emanate o emanande in materia di Enti non commerciali e di O.N.L.U.S.

Art.15-Rinvio al Codice Civile

Per disciplinare ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro primo del Codice Civile nonché alle norme contenute in materia di Enti non commerciali e di O.N.L.U.S., Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.